SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 562)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **592**)

presentato dal Ministro dei Trasporti
(RUFFINI)

di concerto col Ministro della Difesa
(LATTANZIO)

col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

e col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 febbraio 1977

Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale.

Ai fini della presente legge, per spazio aereo nazionale si intende quello entro il quale lo Stato italiano fornisce il servizio di assistenza al volo.

Art. 2.

La tassa è determinata secondo la formula:

$$T = t \times n$$

dove T è l'ammontare della tassa dovuta per ogni volo,

t è il coefficiente unitario di tassazione,

n è il numero delle unità del servizio prodotte da ogni volo.

Art. 3.

Il coefficiente unitario di tassazione (t) è calcolato dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale, per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività, riferita all'anno solare precedente ed è determinato con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro.

Il costo di cui al precedente comma è determinato dal Ministero dei trasporti sulla base dei dati forniti dal Ministero della difesa e comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento e agli interessi

delle spese sostenute dallo Stato per gli impianti di assistenza al volo, nonchè le spese di esercizio degli stessi impianti e le spese amministrative di gestione della tassa di cui all'articolo 1, ambedue riferiti all'anno solare precedente.

Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il calcolo di cui al primo comma può essere effettuato sulla base di una quota del costo totale, non inferiore al 50 per cento, sostenuto dallo Stato in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonchè delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritto per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, integrata da un rappresentante del Ministero della difesa.

In ogni caso, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il coefficiente stesso deve essere calcolato sulla base dell'intero costo totale.

Art. 4.

Il numero delle unità di servizio (n) prodotte da ogni volo è ottenuto con l'applicazione della formula:

$$n = d \times p$$

dove d è il coefficiente di distanza del volo,

p è il coefficiente di peso dell'aeromobile.

Art. 5.

Il coefficiente di distanza (d) si ottiene dividendo per cento la distanza ortodromica espressa in chilometri tra:

il punto di partenza situato all'interno dello spazio aereo nazionale ed il punto di uscita da tale spazio risultanti dal piano di volo corrente,

oppure

il punto di ingresso nello spazio aereo nazionale e il punto di ultima destinazione

situato all'interno di tale spazio risultanti dal piano di volo corrente,

oppure

in caso di sorvolo, il punto di ingresso e quello di uscita dallo spazio aereo nazionale risultanti dal piano di volo corrente.

La distanza ortodromica di cui al precedente comma è diminuita di 20 chilometri per i decolli e gli atterraggi effettuati nei punti situati all'interno dello spazio aereo nazionale.

Art. 6.

Il coefficiente peso (p) è uguale alla radice quadrata della divisione per cinquanta del numero indicante la misura del peso massimo certificato al decollo espresso in tonnellate risultante dal certificato di navigabilità.

Nel caso in cui il proprietario e l'esercente abbiano dichiarato alla competente autorità che la flotta di cui dispongono comprende aerei di differente versione dello stesso tipo, il peso massimo al decollo di ciascun aeromobile di quel tipo è determinato dalla media dei pesi massimi al decollo di tutti gli aeromobili del tipo dichiarato compresi nella flotta.

In difetto della dichiarazione suddetta o dell'aggiornamento della composizione della flotta, che deve essere effettuato ogni sei mesi, il coefficiente peso per ciascun aeromobile di uno stesso tipo di aereo utilizzato dall'esercente è stabilito sulla base del peso massimo al decollo della versione più pesante di tale tipo di aereo.

Art. 7.

Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1:

gli aeromobili di Stato o in servizio di Stato;

gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle

installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea;

gli aeromobili che effettuano voli di addestramento;

gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi;

gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000;

gli aaeromobili stranieri, sia di Stato che privati, sotto condizione di reciprocità.

Art. 8.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento all'Erario della tassa di cui all'articolo 1.

Art. 9.

In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa si applica la soprattassa del cinquanta per cento della somma non versata; si applicano altresì gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse e delle soprattasse e degli interessi previsti dalla presente legge l'esercente ed il proprietario dell'aeromobile.

Art. 11.

Il Ministro dei trasporti è competente a decidere su tutte le controversie relative alla tassa e alla soprattassa contemplate nella presente legge. Avverso tale decisione è ammesso ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla notificazione della decisione medesima.

Art. 12.

Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge sono riservati all'Erario e devono essere versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore nove mesi dopo la sua pubblicazione.